

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1829)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1971 (V. Stampato n. 1567)

d'iniziativa dei deputati MAROCCO e BORGHI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 luglio 1971*

Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti
nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia,
di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli insegnanti elementari iscritti nel « Quadro speciale » del provveditorato agli studi di Gorizia, istituito con legge 4 febbraio 1963, n. 120, sono immessi, a partire dal 1° ottobre 1972, nel ruolo organico degli insegnanti elementari, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, ratificato con legge 23 aprile 1952, n. 536, o nel ruolo in soprannumero di cui alla legge 27 novembre 1954, n. 1170.

Art. 2.

Agli insegnanti di cui al precedente articolo è annualmente conferito il cinquanta per cento dei posti vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia ed il cinquanta

per cento dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, fatto salvo quanto disposto dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 574.

Agli effetti dell'immissione in ruolo, il provveditore agli studi di Gorizia forma una graduatoria di merito nella quale gli aspiranti sono iscritti nell'ordine determinato dal punteggio complessivo assegnato a ciascuno secondo la tabella di valutazione dei titoli, prevista per il concorso magistrale.

Art. 3.

A modifica del secondo comma dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1963, n. 120, a partire dal 1° ottobre 1972, agli insegnanti di cui agli articoli precedenti si applicano, altresì, le disposizioni vigenti per gli insegnanti di ruolo, relativamente ai congedi, al trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza.